## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2157 DELLA COMMISSIONE

### del 16 novembre 2017

#### che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 211/2012 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata («NC») allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (²), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione di talune merci.
- (2) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 211/2012 della Commissione (3), un prodotto costituito da una miscela di alcole etilico (70 % in peso) e benzina (benzina per autoveicoli) conforme alla norma EN 228 (30 % in peso) è stato classificato nel codice NC 2207 20 00.
- Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2014 (4), la Commissione ha introdotto una nota comple-(3) mentare 12 al capitolo 22 della parte seconda della nomenclatura combinata. La motivazione in base alla quale il prodotto contemplato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 211/2012 è stato classificato nel codice NC 2207 20 00 dovrebbe essere allineata alle norme contenute nella suddetta nota complementare, al fine di evitare possibili divergenze nella classificazione tariffaria di specifiche miscele di alcole etilico ed altre sostanze e garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata all'interno dell'Unione. La descrizione del prodotto figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 211/2012 dovrebbe inoltre chiarire che il prodotto è utilizzato come materia prima per la produzione di carburanti per veicoli a motore.
- È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 211/2012. (4)
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 211/2012 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

<sup>(</sup>¹) GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(²) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(³) Regolamento di esecuzione (UE) n. 211/2012 della Commissione, del 12 marzo 2012, relativo alla classificazione di talune merci nella

nomenclatura combinata (GUL 73 del 13.3.2012, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2014 della Commissione, del 10 giugno 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 26).

IT

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2017

Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale

IT

# ALLEGATO

# $^{*}ALLEGATO$

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
Prodotto avente la seguente composizione (% in peso):  — alcole etilico 70  — benzina (benzina per autoveicoli) conforme alla norma EN 228  Il prodotto è utilizzato come materia prima per la produzione di carburanti per veicoli a motore.  Il prodotto è trasportato alla rinfusa.	2207 20 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota complementare 12 del capitolo 22, nonché dal testo dei codici NC 2207 e 2207 20 00.  Il prodotto è una miscela di alcole etilico e benzina (benzina per autoveicoli). La percentuale di benzina (benzina per autoveicoli) contenuta nel prodotto lo rende inidoneo al consumo umano, ma non ne impedisce l'utilizzo a fini industriali (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 2207, quarto paragrafo).  Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 2207 20 00 come alcole etilico denaturato.»